

Prot. n. 9300 del 24 marzo 2014

IL RETTORE

- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, "Autonomia delle università";
- VISTA** la legge 30 novembre 2010, n. 240 "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";
- VISTO** lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Regolamento per l'attribuzione di contributi di mobilità per la preparazione di tesi di laurea all'estero, emanato con Decreto Rettorale 18 luglio 2012 n. 9918, e successive modifiche ed integrazioni;
- PRESO ATTO** che nelle precedenti modifiche apportate al suddetto regolamento con Decreto Rettorale 13 giugno 2013, n.21212, all'articolo 5, per mero errore materiale, non è stato riportato interamente quanto emerso in sede di approvazione da parte degli organi accademici;
- RILEVATA** pertanto, la necessità di apportare al suddetto decreto un'ulteriore modifica;
- RILAVATA** inoltre l'urgenza di emanare il presente provvedimento di modifica, sottoponendolo successivamente alla ratifica degli organi accademici nella prima seduta utile, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b dello Statuto di Ateneo;

DECRETA

Articolo 1

1. Il Decreto Rettorale 13 giugno 2013, n.21212, contenente modifiche al *Regolamento per l'attribuzione di contributi di mobilità per la preparazione di tesi di laurea all'estero*, emanato con Decreto Rettorale 18 luglio 2012, n. 9918, è così modificato:

- L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

*"La graduatoria sarà formulata in base all'ordine decrescente del punteggio costituito calcolando la somma dei voti, **ponderata per il numero dei rispettivi CFU**, dell'intera carriera dello studente. Tali esami dovranno essere autocertificati nell'apposito modulo da allegare alla domanda e devono essere stati sostenuti entro la scadenza del bando. La somma dei voti verrà comparata con il valore medio degli esami sostenuti dagli studenti appartenenti allo stesso corso di studio, elaborato secondo il calcolo della riduzione delle tasse."*

Articolo 2

1. Il presente decreto entra in vigore all'atto della sua emanazione e sarà sottoposto alla ratifica degli organi accademici nella prima seduta utile, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b dello Statuto di Ateneo.

2. Il presente decreto è reso pubblico sul sito dell'Ateneo.

IL RETTORE
Prof. M. Augello

Regolamento per l'attribuzione di contributi di mobilità per la preparazione di tesi di laurea all'estero.

D.R. Prot. n 21212 del 13 giugno 2013 - Modifiche

D.R. Prot. n. 9918 del 18 luglio 2012 – Emanazione

Articolo 1 – Condizioni generali

L'Università di Pisa bandisce, concorsi per l'attribuzione di contributi di mobilità, a valere sulla competente voce del bilancio di previsione, destinati a laureandi che necessitino di svolgere parte del proprio lavoro di tesi, per un periodo di almeno due mesi continuativi, presso istituzioni, enti, imprese o aziende straniere ovvero comunitarie o sovranazionali o internazionali con sede all'estero, di adeguato livello scientifico e culturale.

Il contributo, stabilito in misura uniforme per tutti i vincitori, è **di Euro 2.000,00**.

Articolo 2 – Requisiti richiesti per la partecipazione

I contributi di mobilità sono riservati agli studenti dei corsi di laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, iscritti in qualità di regolari o “fuori corso”, che siano in regola con il pagamento della tassa universitaria e della tassa regionale, ad esclusione di coloro che hanno già svolto totalmente o parzialmente la preparazione della tesi di laurea all'estero prima dell'emanazione del bando di concorso. Tali studenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- A. aver maturato, alla data di scadenza del bando di concorso, almeno:
 - 60 CFU del corso di laurea magistrale,
 - 240 CFU del corso di laurea magistrale a ciclo unico di durata quinquennale,
 - 300 CFU del corso di laurea magistrale a ciclo unico di durata sestennale.
- B. essere assegnatari di un argomento, per lo svolgimento della tesi di laurea, da parte di un docente dell'Università di Pisa con funzione di relatore, secondo il regolamento didattico del corso di studio di appartenenza dello studente;
- C. essere in possesso di una dichiarazione nella quale il relatore della tesi attesti, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
 1. la necessità, motivata in base agli obiettivi del lavoro di tesi, che il laureando si rechi, all'estero presso una delle strutture previste all'art.1 del presente regolamento;
 2. il periodo previsto di permanenza all'estero ed il programma di lavoro che il laureando deve svolgere in tale periodo che deve essere di almeno due mesi continuativi;
 3. l'istituzione, ente o azienda presso la quale il laureando si recherà, descrivendone la natura e le caratteristiche che permettano di stabilirne il livello scientifico e culturale;
 4. il nome, la qualifica ed i riferimenti del “tutor” che seguirà il lavoro del laureando nella sede all'estero;
 5. la previsione che l'esame di laurea venga sostenuto entro il diciassettesimo mese di calendario decorrente dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva generale di merito.

Fermo restando il termine finale di 17 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva generale di merito, il periodo di studi all'estero dovrà iniziare in data successiva alla data di scadenza per la presentazione della domanda.

Articolo 3 – Modalità di inoltro delle domande di partecipazione

Alla domanda di assegnazione del contributo, redatta in conformità con il modello allegato al bando di concorso e presentata presso la Direzione Ricerca e Internazionalizzazione, Settore Internazionalizzazione dell'Università di Pisa entro la data di scadenza del bando, il richiedente deve allegare, pena l'esclusione dal concorso, la dichiarazione di cui al precedente art. 2, lett c) e una fotocopia di un documento di identità valido a norma di legge.

Il candidato deve, altresì, autocertificare, ai sensi di legge, gli esami superati nel totale dei crediti per ogni esame, previsti dall'offerta didattica (non devono essere indicati i singoli moduli che compongono

l'esame, ma solo gli esami nella loro totalità), indicando l'esatta denominazione dell'esame (senza abbreviazioni), il voto conseguito e il numero dei crediti conseguiti in totale, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda utilizzando il modulo "Dichiarazione sostitutiva di certificazione".

La Direzione Ricerca e Internazionalizzazione, Settore Internazionalizzazione, nei 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando, si occuperà di verificare la correttezza formale delle domande presentate e di procedere all'eventuale esclusione dei candidati sprovvisti dei requisiti richiesti. L'elenco dei candidati, le cui domande sono state ritenute idonee, verrà inviato all'Ufficio competente per la formulazione della graduatoria che dovrà essere pronta entro 15 giorni dal ricevimento dell'elenco degli idonei. Successivamente l'elenco completo dei vincitori e degli idonei, verrà trasmesso all'Ufficio competente per la verifica dei requisiti di merito, che dovrà essere effettuata entro 15 giorni dal ricevimento del suddetto elenco.

La graduatoria, redatta secondo i criteri di cui ai successivi articoli 5 e 6, approvata con Decreto Rettorale, sarà pubblicata a cura della Direzione Ricerca e Internazionalizzazione, Settore Internazionalizzazione sul sito d'Ateneo: www.unipi.it.

Articolo 4 – Termini e modalità di erogazione dei contributi ai vincitori - Restituzione contributi

In caso di esito positivo del concorso, verrà data tempestiva comunicazione nelle forme stabilite dall'apposito bando di concorso.

I vincitori del contributo devono comunicare la propria accettazione, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione scritta relativa alla nomina a vincitore e all'assegnazione del contributo di mobilità.

L'erogazione del contributo è disposta: per il 70%, dopo l'uscita della graduatoria e relativa accettazione dei vincitori, compatibilmente con le disposizioni contabili dell'Ateneo; per il rimanente 30%, successivamente al superamento dell'esame di laurea da parte dell'interessato, purché questo avvenga entro il termine massimo previsto dal precedente art. 2, e comunque dopo che i competenti Consigli di Corso di Studio avranno trasmesso, alla Direzione Ricerca e Internazionalizzazione, Settore Internazionalizzazione le delibere di approvazione sulle relazioni finali dei vincitori.

Entro 15 giorni dal rientro dall'estero lo studente assegnatario del contributo presenta Dipartimento di afferenza del Corso di Studio una breve relazione, sottoscritta per approvazione dal relatore di tesi corredata da una dichiarazione del tutor estero, relativa al periodo di permanenza e al lavoro svolto per la preparazione della tesi di laurea, il tutto per l'approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studio che di tale approvazione dà comunicazione alla Direzione Ricerca e Internazionalizzazione, Settore Internazionalizzazione trasmettendo copia della delibera, accompagnata da una copia della relazione e della dichiarazione del tutor.

In carenza della relazione, ovvero se essa non è approvata dal relatore di tesi e della dichiarazione del tutor e, qualora il superamento dell'esame di laurea non avvenga nel termine previsto dall'art. 2, lo studente dovrà restituire l'importo corrispondente alla prima rata e conseguentemente non si procederà all'erogazione della seconda rata.

Articolo 5 - Criteri per l'elaborazione della graduatoria generale d'ateneo

La graduatoria sarà formulata in base all'ordine decrescente del punteggio costituito calcolando la somma dei voti, ponderata per il numero dei rispettivi CFU, dell'intera carriera dello studente. Tali esami dovranno essere autocertificati nell'apposito modulo da allegare alla domanda e devono essere stati sostenuti entro la data di scadenza del bando. La somma dei voti verrà comparata con il valore medio degli esami sostenuti dagli studenti appartenenti allo stesso corso di studio, elaborato secondo il calcolo della riduzione delle tasse.

Articolo 6 – Criteri di precedenza

1. L'attribuzione della metà dei contributi messi a concorso, spetta in via prioritaria a coloro che risultano vincitori o idonei nella graduatoria relativa all'erogazione delle borse assegnate dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio;
2. Per quanto riguarda i restanti posti, vengono assegnati agli studenti che abbiano ottenuto riduzione delle tasse universitarie per effetto dell'iscrizione all'anno accademico in corso (2012/2013).

Articolo 7 – Incompatibilità

I contributi di mobilità messi a concorso sono incompatibili:

- con provvidenze erogate agli stessi fini, con o senza concorso, da enti pubblici o privati,
- con le integrazioni di Ateneo alle borse di mobilità erogate dall'Università di Pisa.

Sono invece, compatibili (fermo restando che i periodi devono essere consecutivi e non coincidenti):

- con le borse di studio erogate dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio di Pisa
- con le borse di studio (di cui al regolamento DR del 29 settembre 2011 n. 12012 e successive modifiche) e i premi di laurea erogati dall'Università di Pisa (di cui al regolamento DR 14 dicembre 2006 n. 01/21363)
- con qualsiasi borsa di mobilità internazionale bandita dall'Ateneo, finanziate con qualsiasi fondo.

I contributi di mobilità di cui al presente regolamento sono soggetti, ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia di borse di studio di cui al comma precedente.